



DELIBERA N. 51 del 30 Ottobre 2019

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

CONSIDERATO il Ricorso della ██████████, avverso il provvedimento emanato dal CpI di ██████████, prot. n. █████ del █████ del █████ di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prima convocazione dello stesso CpI per la partecipazione agli incontri concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all’ANPAL, tramite PEC, in data ██████████;

procede all’esame, nell’ambito della seduta del 30 Ottobre 2019, del ricorso in parola.

Dall’esame della documentazione prodotta, risulta che la ██████████ sottoscriveva, in data ██████████, presso il CpI di ██████████ il Patto di Servizio Personalizzato. Con nota prot. n. █████ del █████, trasmessa tramite e-mail il ██████████, il CpI convocava la ██████████ ad un incontro di informazione orientativa per il giorno ██████████. La

ricorrente non si presenta all'appuntamento fissato in tale data. Il Cpi di [redacted] invia con e-mail alla Sig.ra Manghina, la nota prot. n. 2424 del 07/06/2019, con la quale le viene comunicata l'applicazione della sanzione di decurtazione un quarto di un quarto di mensilità percepita a titolo di NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al 1° appuntamento del 07/03/2019.

La Sig.ra Manghina chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decurtazione di un quarto di mensilità di indennità NASpI, affermando che tale appuntamento non era stato concordato e non era presente nella Scheda/Prospetto, sottoscritta dalla ricorrente, che regola le verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il Cpi di [redacted] invia, in data 24/07/2019, documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra Manghina; nota di convocazione appuntamento del 02/03/2019 con relative ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail; nota provvedimento sanzionatorio con relativa ricevute di avvenuto invio e consegna tramite e-mail. In merito al ricorso il Cpi puntualizza che la Scheda/Prospetto allegata al ricorso dalla Sig.ra Manghina (predisposta dal Dipartimento Regionale Lavoro) riguarda le verifiche periodiche delle ricerche di lavoro effettuate (ex art. 20, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 150/2015), in tale scheda ne viene annotata una sintesi e viene fissata la data della verifica successiva. La convocazione oggetto del provvedimento riguarda, invece, un incontro informativo di gruppo sulle modalità di ricerca attiva del lavoro e sull'utilizzo degli strumenti più adeguati (ex art. 20, comma 3, lett. a, d.lgs. n. 150/2015) che viene organizzato dal Cpi previa acquisizione della disponibilità di idoneo locale e attrezzature da parte del Comune di [redacted] ed è condizionato dal rilascio delle relative autorizzazioni. La convocazione all'incontro informativo è stata effettuata via e-mail non appena il Cpi ha avuto conferma delle suddette disponibilità. Il Cpi rappresenta, inoltre, che nessuna comunicazione e/o documentazione risulta essere pervenuta a giustificazione dell'assenza entro i termini di cui alla nota MLPS 39-3374 del 2016, il cui contenuto, nella parte che riguarda la giustificazione dell'eventuale assenza, è stato peraltro riportato nella nota di convocazione.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce accoglibile il ricorso per i motivi di seguito riportati.


Nel caso di specie la convocazione della Sig.ra Manghina, effettuata dal Cpi mediante posta elettronica ordinaria (PEO), non viene considerata una modalità valida, poiché non idonea a fornire elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta ricezione da parte dell'utente della convocazione stessa.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, dichiara accoglibile il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al Cpi che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 30 Ottobre 2019

Il Presidente
Salvatore Pirrone


Il Segretario
Rita De Rinaldis
